

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

ANNULLAMENTO DEL D.A. 48/GAB DEL 27-09-2023, DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2022, N. 4 NORME IN MATERIA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N. 20

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, “*Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale*” e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39*” e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;
- VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*” e s.m.i.;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, “*Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali*”;
- VISTO il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, “*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152*”;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTA la legge regionale 09 maggio 2012, n. 26 il cui art. 11, comma 110 ha soppresso la Commissione provinciale per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento (C.P.T.A.) disponendo che “*le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente*”;
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 21 marzo 2013, n. 353, “*Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell’art. 124, comma 11, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.*”;
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 8 febbraio 2019, n. 3, “*Procedure per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”;

- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i., recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*;
- VISTO il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 9 febbraio 2022, n. 1, con il quale è stato modificato il d.a. n. 3/2019, relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 22 marzo 2022, n. 4, recante *“Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 di emanazione del *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 9 agosto 2022, n. 20, con il quale è stato modificato il d.a. n. 353/2013 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2022, n. 777/Area 1^/S.G., con il quale l’On. Giovanni Di Mauro è stata nominato Assessore regionale, con preposizione all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 436 del 13/02/2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2023;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 16/10/2023, con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 11/10/2023, stante l’assenza dell’ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n°1250 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Mario Cassara l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio S.01 “ servizio idrico integrato, dissalazione, sovrambito” del Dipartimento, a far data dal 16/11/2023;
- CONSIDERATO che l’art. 2 della sopracitata l.r. n. 4/2022 stabilisce che, con decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, sentita l’Autorità di bacino di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, sono definitivi gli usi irrigui, civili ed industriali per l’utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell’Unione europea vigenti. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato, per quanto di competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l’erogazione delle acque affinate;
- CONSIDERATO che l’attuale assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in ambito regionale è dettato dall’art. 40 della l.r. n. 27/86 e ss.mm.ii. e dal D.Pres.Reg. n. 9/2022, che attribuiscono:
- ai Comuni, tra l’altro, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C che non recapitano in pubbliche fognature, e gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previa acquisizione del parere preventivo della ex C.P.T.A.;
 - al Dipartimento regionale dell’ambiente la competenza al rilascio, tra l’altro, delle autorizzazioni allo scarico dei reflui di provenienza dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale;
 - al Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti la competenza alla gestione dei procedimenti di autorizzazioni agli scarichi. Per prassi consolidata nel tempo provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione afferenti al servizio idrico integrato.

- CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 si applica per il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura a decorrere dal 26 giugno 2023 e stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;
- CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce che le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
- CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 considera il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura come intervento orientato al mercato, basato sulle richieste e sulle esigenze del settore agricolo;
- PRESO ATTO che nella sezione 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2020/741 è indicato che, fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientali e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque reflue affinate per ulteriori scopi quali il riutilizzo a fini industriale e fini civile e ambientali;
- CONSIDERATO che il D.M. 185/03, all'articolo 3, individua le destinazioni d'uso ammissibile delle acque reflue recuperate distinti in uso irriguo, civile, industriale;
- PRESO ATTO che l'art. 1 del regolamento (UE) 2020/741 definisce impianto di affinamento un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, dello stesso regolamento;
- CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata firmata repertoriata e pubblicata sul sito istituzionale una versione informatica non aggiornata e priva di alcune parti sostanziali del D.A. n. 48/GAB del 27-09-2023, attuativo della legge regionale 22 marzo 2022, n. 4 norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20;
- nello specifico la versione informatica firmata risulta priva:

A) dell'art. 16 **Norma finale** che così recita “ *Il presente decreto perde la sua efficacia a partire dall'entrata in vigore delle disposizione di attuazione del regolamento UE 2020/741 da parte dello Stato Italiano e/o dall'emissione di specifica normativa sul riutilizzo dei reflui*”

B) della modifica dell'art. 6 **Piano di gestione dei rischi** che così recita

“1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741, la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo di acque affinate sono oggetto di una gestione del rischio secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La gestione del rischio è effettuata attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema, individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi di cui alla sezione I dell'Allegato II e le relative misure di prevenzione e barriere di cui alla sezione 2 dell'Allegato II ed individua, altresì, in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali, già individuati o da individuare.

3. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti approva il piano di gestione dei rischi acquisiti i pareri da parte di ARPA Sicilia, della ASP competente per territorio e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione al riuso delle acque reflue.

4. Il gestore dell'impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate e delle classi di qualità per gli usi irrigui in agricoltura, elabora un piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali per quanto di rispettiva competenza e lo presenta all'autorità competente. Le parti responsabili e gli utilizzatori finali che non sono stati identificati in sede di elaborazione del piano di gestione dei rischi, integrano successivamente il piano nei limiti delle loro competenze e

responsabilità, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione al riuso delle acque reflue.

5. Nel caso in cui non siano stati ancora identificati in tutto o in parte gli utilizzatori finali, i potenziali usi delle acque affinate sono individuati sulla base delle pratiche agricole, delle colture più comuni, delle tipologie industriali prevalenti nell'area servita dall'impianto, nonché delle caratteristiche ambientali circostanti a cura del gestore dell'impianto di affinamento

6. Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione, rinnovo o modifica dell'autorizzazione esistente.

7. L'integrazione del piano di gestione dei rischi da parte degli utilizzatori finali può avvenire in forma aggregata e coordinata da un unico soggetto, nel caso in cui questi siano accomunati dal medesimo ambito territoriale o dal medesimo uso.

8. L'ASP competente per territorio di concerto con ARPA Sicilia, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque affinate individuati nel piano di gestione dei rischi, attraverso la verifica dei monitoraggi di cui all'art.5".

SU PROPOSTA del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

DECRETA

Articolo 1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento E' annullato il D.A. 48/gab del 27.09.2023

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015.

IL REFERENTE
ATTIVITÀ SETTORE FOGNARIO-DEPURATIVO
DEL SERVIZIO 1
Dott. Giorgio Azzarello

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Ing. Mario Cassara'

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
Ing. Calogero Giuseppe Burgio

*L'ASSESSORE
Di Mauro*